

AS822 - COMUNE DI SANT'ANGELO (PE) - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Roma, 14 febbraio 2011

Comune di Sant'Angelo

Oggetto: Richiesta di parere relativa all'affidamento, ai sensi dell'articolo 23 *bis*, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133 del servizio di trasporto scolastico nel Comune di S. Angelo.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza, nella sua adunanza del 3 febbraio 2011, ha ritenuto che, per quanto di propria competenza, non ricorrano le condizioni per il rilascio del parere ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 23-bis a causa della mancanza dei requisiti fondamentali per la configurabilità stessa dell'affidamento *in house*.

Infatti, la natura e l'ampiezza del raggio di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società Farmacia Comunale S.r.l. appaiono incompatibili con il requisito del c.d. "controllo analogo" dell'Ente locale sull'impresa beneficiaria della gestione *in house*.

Inoltre, le stesse previsioni statutarie relative all'oggetto sociale dell'impresa non consentono di ritenere sussistente il requisito della "prevalenza dell'attività" oggetto di affidamento nei confronti dell'Ente pubblico affidante.

La presente decisione sarà pubblicata sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento della presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino